



***S.I.I.S. Scarl***  
***“Servizi Idrici Integrati Salernitani”***

**CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO  
NELL’A.T.O. n° 4 “Sele”**

**ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Legge n. 36/1994 e  
degli artt. 9 - comma 2 - e 13 della Legge Regionale n. 14/1997**

## **INDICE**

Glossario	pag.	4
Premesse	»	6
 <b>TITOLO I. Affidamento del Servizio</b>		
Art. 1 – Affidamento del Servizio Idrico Integrato	»	7
Art. 2 – Durata della Convenzione	»	9
Art. 3 – Divieto di subconcessione e subaffidamento	»	9
Art. 4 – Criteri per la gestione del Servizio Idrico Integrato e compiti di coordinamento	»	10
Art. 5 – Obblighi del Gestore	»	11
<i>5.1. Comunicazione dati sul servizio ed accesso agli impianti</i>	»	11
<i>5.2. Manutenzione delle opere</i>	»	12
<i>5.3. Gestione delle risorse idriche</i>	»	13
<i>5.4. Risparmio idrico</i>	»	14
<i>5.5. Riutilizzo acque reflue</i>	»	15
<i>5.6. Canone di gestione</i>	»	15
Art. 6 – Obblighi dell'Ente di Ambito	»	16
Art. 7 – Livelli dei servizi	»	17
Art. 8 – Servizi straordinari e servizi comunali	»	18
Art. 9 – Rapporto con gli utenti	»	19
Art. 10 – Programma degli interventi e piano economico finanziario	»	20
Art. 11 – Gestione delle aree di salvaguardia	»	21
 <b>TITOLO II. Tariffe</b>		
Art. 12 – Tariffa	»	22
Art. 13 – Tariffe d'applicazione	»	22

Art. 14 – Adeguamento annuale	pag.	22
Art. 15 – Ripartizione eventuale	»	23
Art. 16 – Fondo speciale impianti di depurazione	»	23

### **TITOLO III – Dotazione del Gestore e Personale**

Art. 17 – Dotazione del Gestore ed inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili	»	23
Art. 18 – Consegna delle opere, reti, impianti ed aree pertinenziali	»	24
Art. 19 - Sicurezza del personale	»	25
Art. 20 - Trasferimento del personale	»	26
Art. 21 - Gestioni salvaguardate e gestioni esistenti	»	27

### **TITOLO IV – Garanzie e sanzioni**

Art. 22 - Compagnie sociali del Gestore – trasformazione	»	27
Art. 23 - Inadempimenti e penali	»	28
Art. 24 - Cauzioni e garanzie	»	29
Art. 25 - Assicurazioni	»	29
Art. 26 - Poteri sostitutivi	»	29
Art. 27 - Condizioni di risoluzione e decadenza dell'affidamento	»	30
Art. 28 - Restituzione degli impianti all'Ente di Ambito	»	31
Art. 29 - Recesso del Gestore	»	31
Art. 30 - Facoltà di riscatto e di recessione	»	31
Art. 31 - Oneri fiscali	»	32
Art. 32 - Clausola compromissoria	»	32
Art. 33 - Elezione del domicilio	»	33
Art. 34 - Rinvio alla normativa	»	33
Art. 35 - Allegati	»	33

## GLOSSARIO

ATO - Ambito Territoriale Ottimale;

ACQUE REFLUE URBANE - ai sensi del comma 1, lettera *i*), art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;

ACQUE REFLUE DOMESTICHE - ai sensi del comma 1, lettera *i*), art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - ai sensi del comma 1, lettera *i*), art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 si intendono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche;

ATTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO – per le reti e gli impianti già in affidamento al Gestore o ai soggetti partecipanti il Gestore alla data di sottoscrizione della Convenzione, è la data di sottoscrizione della presente Convenzione; per le reti e gli impianti ancora non affidati al Gestore, o ai soggetti partecipanti il Gestore, si intende la data di consegna degli stessi;

ENTE D’AMBITO - è il soggetto costituito ai sensi dell’art. 9 della legge 36/94 fra i Comuni e le Province di ciascun ambito;

CONTRATTO - è il contratto di utenza tra il Gestore e Utente basato sulla Convenzione e sul Disciplinare;

CONVENZIONE - redatta in base alla Convenzione tipo predisposta, ai sensi dell’art. 11.1 e 2 della legge, della Regione competente; è lo strumento che regola i rapporti fra l’Ente di Ambito ed il Gestore; ad esso è allegato il Disciplinare;

DISCIPLINARE - è il documento, allegato alla Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore;

GESTORE - è il soggetto imprenditoriale che assicura la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 9.2 della legge 36/94 in base alla Convenzione predisposta dall’Ente d’Ambito;

IMMISSIONE IN FOGNA - è il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell’utente si ammettono nella pubblica fognatura;

PUNTO DI CONSEGNA - è il punto ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Gestore, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, a quella dell’Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore;

SII - Servizio Idrico Integrato.

**ORIGINALE**

**Rep. n. 01 del 14/10/2004**

**Contratto di Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato  
nell’A.T.O. n°4 “Sele”**

L’anno duemilaquattro il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore \_\_\_\_\_ presso la sede dell’Ente di Ambito ubicata a Salerno in Viale G. Verdi n. 23/L

Avanti a me dott.ssa Maria Brindisi, Segretario incaricato del Consorzio Ente di Ambito Sele, autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Ente, gli atti in forma pubblica amministrativa, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, si sono costituiti:

da una parte

1). L’Ente di Ambito “Sele”, rappresentato dal Presidente Gabriele Cavallaro, più oltre denominato Ente di Ambito, C.F. 03493760650, costituito, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e dell’art. 4, comma 2, della Legge Regionale 14/1997, nella forma di Consorzio obbligatorio di funzioni tra i comuni di:

Acerno, Agerola, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calabritto, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cava dei Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montercorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Santomena, Sanza, Sapri, Sassano, Scala, Senerchia, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare, tutti compresi nell’ambito ottimale Sele così come individuato dall’art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 1997 n. 14

e l’Amministrazione Provinciale di Salerno,

il quale interviene al presente atto in forza della deliberazione di Assemblea Generale n. 3 del 21 aprile 2004

2). La Società S.I.I.S. “Servizi Idrici Integrati Salernitani” Scarl (di seguito denominata Gestore), con sede in Salerno alla Via G. Vicinanza n. 16, C.F. 95088320650, legalmente rappresentata dal Prof. Achille Mughini il quale interviene nella sua qualità di Presidente

## PREMESSO

- che la Legge 5 gennaio 1994 n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo, altresì, a Comuni e Province di organizzare il Servizio Idrico Integrato – come definito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge n. 36/1994 – in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e delegando alle Regioni (art. 9, comma 3) la definizione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra enti locali in esso ricadenti;
- che la L.R. 21 maggio 1997 n. 14 “Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36” stabiliva all’art. 4, comma 2, che i Comuni e la Provincia di Salerno ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “Sele”, come delimitato dall’art. 2 della medesima legge regionale, dovevano provvedere a costituire un consorzio obbligatorio di funzioni denominato Ente di Ambito “Sele” ai sensi dell’art. 25, comma 7, della legge 142/90 come sostituito dall’art. 31 comma 7 del D. Lgs.267/2000;
- che l’Ente di Ambito Sele si è insediato il 22 luglio 1998 con la prima Assemblea Generale dei rappresentanti dei 144 Comuni consorziati e del Presidente della Provincia di Salerno;
- che l’Assemblea Generale dell’Ente di Ambito, nella seduta del 23 dicembre 2002, con delibera n. 13, adottava il Piano di Ambito redatto ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L. 36/94 ed art. 8 della L.R. n. 14 del 21 maggio 1997;
- che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro di Programma sul Ciclo Integrato delle Acque avvenuto in data 30 dicembre 2003 tra Governo centrale e Regione in attuazione della Intesa Istituzionale di Programma del 2000, il Piano d’Ambito ha costituito base programmatica per la individuazione degli interventi e l’assegnazione di risorse finanziarie per il territorio dell’ATO Sele;
- che l’art. 9 della Legge Regionale 14/97 ha, altresì, stabilito che l’Ente di Ambito sceglie le modalità di gestione e di affidamento fra quelle previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ora contenute nell’art. 113 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), come modificato dall’art. 14 del D. Lgs. 269/2003, convertito con modificazioni in legge n. 326/2003 ed integrato dall’art. 4 comma 234 L. 350/2003 (Finanziaria del 2004);
- che l’art. 113 del D. Lgs 267/2000, così come modificato ed integrato dall’art. 14 del D. Lgs 269/2003 e dall’art. 4 comma 234 legge 350/2003 (Finanziaria del 2004) detta nuove disposizioni per l’assetto dei servizi pubblici locali, disciplinando nel contempo, la fase transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo assetto normativo per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui il Servizio Idrico Integrato;
- che il comma 15-bis del novellato art. 113 D. Lgs. 267/2000, nel disciplinare il periodo transitorio, prevede che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque e non oltre la data del 31 dicembre 2006;
- che, tuttavia, ai sensi del citato comma 15-bis dell’art. 113 TUEL, sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui il Servizio Idrico Integrato, effettuati in favore di società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società stessa realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;
- che il comma 5 dell’ art. 113 del D. Lgs 267/2000, come novellato dalla legge Finanziaria 2004, conferma il principio dell’affidamento diretto a società di capitali interamente pubblico, già introdotto dall’art. 35 della legge 448/2001;
- che in data 30 giugno 2003, l’Assemblea Generale con delibera n. 7, affidava alla Società Servizi Idrici Integrati Salernitani Scarl - S.I.I.S., ai sensi dell’art. 35 comma 5 della legge 448/2001, la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio d’ambito Sele, per il periodo provvisorio di tre anni subordinando detto affidamento alla verifica di tutte le condizioni di legge e della compatibilità del Piano Industriale presentato con gli obiettivi ed i contenuti del Piano d’Ambito, delegando a tal scopo, il C.d.A. dell’Ente;

- che l'Assemblea Generale del 21 aprile 2004 con delibera n. 3 ha preso atto della modifica del quadro normativo regolante i servizi pubblici locali introdotta dalla legge 350/2003 (finanziaria 2004) e, conseguentemente, ha confermato l'affidamento alla Società Servizi Idrici Integrati Salernitani S.I.I.S. Scarl della gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio d'ambito Sele ai sensi del comma 5 e 15bis dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, come novellato dalla legge finanziaria 350/2003, per la durata di anni 25 (venticinque), come previsto nel Piano d'Ambito, a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione;
- che con lo stesso atto deliberativo l'Assemblea Generale delegava all'Ente di Ambito l'esercizio del controllo di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, come novellato dalla legge 350/2003, che prevede, da parte degli Enti pubblici titolari del capitale sociale della Società di gestione, “...l'esercizio sulla Società affidataria di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi...”;
- che con la medesima deliberazione assembleare sono stati approvati lo schema di Convenzione ed il Disciplinare Tecnico, delegando al C.d.A. tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali da apportare agli stessi documenti al fine di garantire miglioramenti del servizio espletato dal Gestore e delle attività di controllo e programmazione dell'Ente;
- che con Deliberazione n. 18 del 11/10/2004 il Consiglio di Amministrazione approvava alcune modifiche non sostanziali ai testi già approvati in Assemblea ed autorizzava il Presidente del C.d.A. alla sottoscrizione degli stessi;
- che le gestioni non in economia esistenti sul territorio d'ambito sono state già censite nel richiamato Piano d'Ambito;
- che il presente atto è stato redatto in conformità allo schema di Convenzione Tipo e di Disciplinare Tecnico come allegati alla Legge Regionale n. 14/97.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **TITOLO I - Affidamento del Servizio**

#### **Articolo 1. Affidamento del Servizio Idrico Integrato.**

L'Ente di Ambito affida al Gestore, che accetta, il diritto esclusivo, salvo le eccezioni regolate nella presente Convenzione e nel relativo Disciplinare, di esercitare la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale sopradetto.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (domestici e non domestici di cui al punto 8.2.2. del D.P.C.M. 4 marzo 1996 compreso l'uso di acqua potabile nei processi industriali), di fognatura per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue urbane ai sensi del comma 1, lettera *i*), art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (e s.m. ed i.) e di depurazione delle stesse nell'ambito territoriale definito nelle premesse.

Ai sensi del citato comma 1, lettera *i*), art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 si intendono per:

- “acque reflue urbane” le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;

- “acque reflue domestiche” le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue industriali” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche.

Il Servizio Idrico Integrato, oggetto dell'affidamento di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera f) della L. 36/94, e dell'art. 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, comprende la gestione delle reti fognarie nere e miste.

In applicazione dell'art. 27 comma 3 della legge 36/94, come recepito dall'art. 13 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 “Nuove norme in materia di bonifiche integrali” il Gestore che utilizza reti, canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi di acque reflue urbane depurate, contribuisce alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni da stipulare con il Consorzio e promosse dalla Regione.

Dei costi derivanti dal comma precedente si tiene comunque conto nella determinazione della tariffa, in osservanza della norma di cui all'art. 13.2 della legge 36/94, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Sono esclusi dal presente atto la depurazione e la gestione degli scarichi non collegati alla pubblica fognatura, nonché gestione degli impianti per il trattamento esclusivo di “acque industriali”, fatto salvo la possibilità prevista dal successivo art. 8 “Servizi straordinari e servizi comunali” di acquisire tali gestioni, previo assenso dell'Ente di Ambito e nelle more della emanazione del DPCM che, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 36/94 dovrà disciplinare il trasferimento al Gestore degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione attualmente gestiti dai Consorzi ASI.

Sono parimenti esclusi dal presente atto la gestione delle reti bianche per il drenaggio urbano delle acque meteoriche, la periodica pulizia delle griglie e caditoie nonché lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione, fatto salvo la possibilità prevista dal successivo art. 8 “Servizi straordinari e servizi comunali” di acquisire tali ulteriori oneri gestionali, previo assenso dell'Ente di Ambito; il costo per la gestione delle reti bianche e per lo smaltimento delle stesse non dovrà ricadere sulla tariffa ma dovrà essere sostenuto direttamente dal Comune, nel rispetto delle considerazioni del Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche (cfr. paragrafo 6.3.4 della “Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici anno 2002”).

Al Gestore è affidata, inoltre, la gestione degli impianti di adduzione e distribuzione per usi civili non potabili (reti duali) per le destinazioni di uso definite dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

Il Gestore provvede all'esercizio del S.I.I. secondo le norme e le modalità contenute nella presente Convenzione e nel Disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in regime di concessione mediante affidamento diretto.

Il Gestore si impegna a svolgere tutte le attività connesse alla erogazione del servizio ed alla gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi stessi (gestione del patrimonio) al fine di pervenire ad una gestione organica ed unica del S.I.I. sul territorio d'ambito come previsto dalla Legge 36/94.

L'estensione dell'ATO potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora la Regione deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO medesimo.

L'Ente di Ambito, su determinazione della Regione, ha facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.

In tal caso, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno equamente rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 26 del presente atto.

Le parti espressamente pattuiscono che la presente Convenzione ed il relativo Disciplinare, e suoi allegati, potranno essere modificati, previo accordo tra le parti, ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio dell'Ente di Ambito, o del Gestore, per finalità utili al miglioramento delle attività di controllo e programmazione dell'Ente, al miglioramento del servizio espletato dal Gestore, al migliore uso delle risorse idriche o in seguito alla necessità di recepire all'interno dei suddetti atti modifiche apportate alla normativa generale o di settore ed alle leggi di riferimento richiamate nella presente Convenzione o nell'allegato Disciplinare.

Le parti convengono, inoltre, che la presente Convenzione ed il relativo Disciplinare potranno subire adeguate modifiche al fine di ottimizzare, in adempimento della delibera di Assemblea Generale n. 3 del 21 aprile 2004, l'esercizio da parte dell'Ente di Ambito delle attività di controllo di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, come novellato dalla L. 350/2003, che prevede, da parte degli Enti pubblici titolari del capitale sociale della Società di gestione, *“...l'esercizio sulla Società affidataria di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi...”*.

In tale evenienza saranno stabilite per il Gestore congrue variazioni di tariffa, in modo che rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **Articolo 2. Durata della Convenzione.**

La durata della concessione è stabilita in 25 (venticinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente Convenzione.

L'Ente di Ambito si riserva la facoltà di riconoscere al Gestore proroghe temporali dell'affidamento del servizio alla scadenza del periodo di affidamento, che il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sin da ora di accettare senza riserve, al fine di consentire all'Ente di Ambito l'attivazione ed il completamento delle procedure per l'individuazione del nuovo Soggetto gestore.

## **Articolo 3. Divieto di subconcessione e subaffidamento.**

È fatto divieto al Gestore subconcedere o subaffidare a terzi, anche in parte e sotto qualsiasi forma, diretta e indiretta, il S.I.I. oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Ente di Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.

In relazione alla natura ed allo scopo “consortile” del Gestore, ovvero organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive società partecipanti, non costituiscono sub-appalti le attività che le società partecipanti al Gestore svolgeranno per nome e per conto del Gestore stesso.

Il Gestore, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e dei servizi forniti, dovrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del S.I.I., di soggetti terzi individuati con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, in materia di aggiudicazione di appalti per l'esecuzione di opere, servizi e forniture e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5ter dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 come novellato dalla legge 350/2003 (finanziaria 2004).

Il Gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà prevedere espressamente che i diritti di terzi nascenti da tali contratti, decadranno con la scadenza della presente Convenzione di affidamento, naturale o anticipata rispetto i termini contrattuali per risoluzione o decadenza ai sensi dell'art. 27 del presente atto, e potranno essere rinegoziati con l'Ente di Ambito ovvero con il successore dell'attuale Gestore.

#### **Articolo 4. Criteri per la gestione del Servizio Idrico Integrato e compiti di coordinamento.**

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano gli indirizzi e gli obiettivi come individuati nel Piano d'Ambito nonché tutta la normativa di settore inerente la qualità delle acque per uso potabile e delle acque reflue, la tutela delle risorse idriche e del territorio, la tutela dei diritti delle utenze ed in particolare le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. nell'Ambito di cui alle premesse secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio è in facoltà del Gestore di acquisire acqua da terzi, purché debitamente autorizzati dall'Ente di Ambito.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile, a tutti gli effetti ed ai sensi della normativa vigente, del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dell'allegato Disciplinare Tecnico che ne costituisce parte integrante

Ai sensi degli artt. 9.4 e 10.3 della legge 36/94, per la gestione del servizio verrà utilizzata la pluralità di soggetti e di forme specificata dal Disciplinare, almeno per il periodo transitorio individuato nel Piano industriale e nel Business Plan, come allegato al presente atto e redatto dal Gestore, necessario alla integrazione di tutte le gestioni in economia esistenti ed alla cessazione di quelle in essere ai sensi della normativa vigente.

In relazione a ciò, il Gestore svolge il compito di coordinamento del servizio ed ha facoltà di adottare ogni misura per l'organizzazione e l'integrazione delle proprie funzioni con quelle degli altri gestori preesistenti o concessionari in essere.

## **Articolo 5. Obblighi del Gestore**

### **5.1. Comunicazione dati sul servizio ed accesso agli impianti.**

Il Gestore ha l'obbligo di prestarsi al controllo, da parte dell'Ente di Ambito, del corretto esercizio del servizio.

L'Ente di Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti, così come specificato nel seguente atto.

Il Gestore, al fine di consentire una verifica del servizio prestato e del grado di soddisfazione dell'Utenza, deve comunicare tutte le informazioni ed i dati in suo possesso relativi alle segnalazioni o reclami di Utenti su eventuali disservizi, irregolarità o chiarimenti.

A tal fine gli incaricati dell'Ente di Ambito, debitamente autorizzati, possono accedere in qualunque momento agli impianti del Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire loro tutte le informazioni ed i dati tecnici e gestionali che verranno richiesti.

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nella presente Convenzione e nell'allegato Disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Ente di Ambito e dal Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dal Comitato medesimo, anche in relazione a quanto stabilito all'art. 22.1 della legge 36/94, per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici;

Il Gestore si impegna a trasmettere i dati e le informazioni richieste nel presente atto, secondo il modello informatico ed il protocollo di trasmissione descritto nell'allegato Disciplinare.

Nel termine stabilito dal Disciplinare, con scadenza annuale, il Gestore sottopone all'Ente di Ambito, per l'approvazione, il “Piano economico-finanziario” previsionale per la gestione integrata del servizio ed il “Piano annuale di attuazione” del Programma degli Interventi allegato al Piano d'Ambito ai sensi del comma 3, art. 8 della Legge Regionale 14/97. Ai sensi dell'art. 3.3 del D.M. 1 agosto 1996 “Metodo normalizzato” il “Piano economico-finanziario” deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Gestore trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i risultati delle rilevazioni, portanti la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature, eseguite con la metodologia stabilita con il regolamento dello stesso Ministero emanato con Decreto n. 99 del 8 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 5.11 della legge 36/94 e dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400.

Il Gestore dovrà trasmettere annualmente all'Ente di Ambito il proprio bilancio di esercizio da sottoporre, preventivamente, a certificazione da parte di una società abilitata di gradimento dell'Ente di Ambito.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore, nella eventualità dovesse svolgere altri servizi pubblici ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione, redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascun servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo le indicazioni del capo V titolo V del libro V art. 2325-2461 Codice Civile nella parte inerente le Società per Azioni, come integrato e modificato dalle indicazioni del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 ed, in ultimo, dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 (entrato in vigore dal 1 gennaio 2004) ed il D.Lgs. 30 dicembre 2003 n. 394, tenuto conto dei principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri (C.N.D.C. e R.) e dei principi contabili internazionali (IAS).

Il gestore deve inoltre comunicare, nel termine stabilito dall'allegato Disciplinare, le seguenti informazioni all'Ente di Ambito, al Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nel Disciplinare, con riferimento almeno ai seguenti:
  - b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
  - b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
  - b3) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);
  - b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;
  - b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'art. 5, comma 2, della legge 36/94;
  - b6) i consumi elettrici annui;
  - b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
  - b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”);
  - b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- c) il conto economico come sopra definito;
- d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- e) gli indici di liquidità;
- f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
  - f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
  - f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

## **5.2. Manutenzione delle opere.**

Il Gestore, per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. provvede alla manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e delle opere oggetto del servizio.

La manutenzione ordinaria rappresenta la previsione e l'esecuzione di tutte quelle verifiche, attività, operazioni, interventi e sostituzioni che garantiscano alle reti, agli impianti e alle opere il raggiungimento ed il permanere delle condizioni di piena efficienza e funzionalità secondo gli standard del Disciplinare.

Il Gestore è tenuto a predisporre un “Piano di manutenzione programmata”, ordinaria e straordinaria, nel quale vengono indicate le tipologie, la periodicità e le modalità di esecuzione degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Gestore è tenuto ad informare preventivamente l'Ente di Ambito dell'eventuale sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori “a rottura” non previsti nel “Piano di manutenzione programmata” e non prevedibili al momento della sua redazione di importo superiore a 50.000,00 €

Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente Convenzione dell'art. 16 della legge 36/94, concernente la facoltà di realizzare gli adeguamenti infrastrutturali per piani urbanistici.

### **5.3. Gestione delle risorse idriche.**

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore emanate con il D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alle eventuali normative specifiche.

Per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore è tenuto all'osservanza delle metodologie generali e di settore emanate col D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alle eventuali normative specifiche.

Fa carico al Gestore il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni. Di tale onere l'Ente di Ambito tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti dal Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 21.5 della legge 36/94 a garanzia dell'interesse degli utenti.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, secondo le normative vigenti in materia.

In applicazione di quanto stabilito al precedente punto, il Gestore si avvale, ai sensi dell'art. 26 della legge 36/94, di un laboratorio di analisi a valenza interna, idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto dei livelli definiti nella presente Convenzione e nell'allegato Disciplinare.

Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 28.2 della legge 36/94 e si impegna a non captare ed utilizzare, ai sensi dell'art. 25.1 della legge 36/94, le acque sorgive, fluenti e sotterranee ricadenti nel territorio dell'ATO Sele ed all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali, se definite dall'Ente di governo di tali aree protette come necessarie alla conservazione degli ecosistemi.

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

I tempi e gli investimenti necessari per il raggiungimento dei valori guida ed obiettivo di cui al citato D. Lgs 31/2001 sono stabiliti nel Piano annuale di Attuazione redatto dal Gestore;

Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al D. Lgs 31/2001 in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento si tende al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti sono dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivo di disinfezione, da attivare in caso di necessità.

Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, si può far ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” e dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto, in sede di contratto d'utenza, a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

#### ***Articolo 5.4. Risparmio idrico.***

Il Gestore - attenendosi alle direttive generali e di settore emanate per la disciplina dell'economia idrica - in particolare alle indicazioni del D.P.C.M. 4 marzo 1996, sottopone annualmente all'approvazione dell'Ente di Ambito un “Programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua”, che costituisce capitolo del “Piano annuale di attuazione” di cui al comma 6, art. 5.1. del presente atto, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario e agricolo.

Degli oneri derivanti dalla messa in atto del programma di cui sopra si tiene conto adeguatamente nella determinazione e aggiornamento della tariffa.

#### **Articolo 5.5. Riutilizzo acque reflue.**

Il riutilizzo delle acque reflue è ammesso nei limiti e per gli usi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

Il Gestore adotterà la pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo come definita dalla Regione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 185/2003 ed in applicazione dell’art. 6.2 della legge Galli 36/94.

Il Gestore è tenuto a fornire all’Ente di Ambito, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati conoscitivi relativi allo stato di attuazione del citato Regolamento, al fine di consentire la trasmissione, per il tramite della Regione, al Ministro dell’Ambiente ed alla Comunità Europea delle informazioni relative all’attuazione del Decreto n. 185/2003 e più in generale all’attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento di cui al D. Lgs 152/1999.

#### **Articolo 5.6. Canone di gestione.**

Il Gestore si impegna a versare all’Ente di Ambito un Canone annuo per compensare, ai sensi dell’art. 12.2 della legge 36/94, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 1 agosto 1996 e dello Statuto dell’Ente, l’uso delle reti, gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui contratti esclusivamente per la esecuzione di opere e/o impianti relativi al Servizio Idrico Integrato, nonché le spese di funzionamento dell’Ente di Ambito.

In particolare il Canone di Gestione risulta composto da tre componenti a compenso, rispettivamente:

1. dell’uso delle reti, impianti, canalizzazioni, installazioni, opere ed attrezzature, nonché delle aree necessarie e pertinenti, di cui l’Ente di Ambito, i Comuni in esso consorziati nonché i soggetti le cui attività gestionali sono cessate in forza del presente atto o della normativa vigente dispongono, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione; con tale componente del Canone si coprono anche, in maniera forfettaria, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative ai cespiti conferiti in uso al Gestore. Tale componente verrà determinata annualmente nella misura massima complessiva prevista nel Piano d’Ambito e sarà accantonata dal Gestore per essere ripartita proporzionalmente tra i singoli Comuni ovvero destinata alla capitalizzazione della società del Gestore;
2. dei ratei dei mutui pregressi contratti esclusivamente per la esecuzione di opere e/o impianti relativi al servizio idrico integrato e già attivati dai Comuni consorziati o da altri soggetti di cui si è acquisita, con il presente atto, la gestione del servizio da esso precedentemente prestato;
3. delle spese di funzionamento dell’Ente di Ambito al fine di consentire l’espletamento delle sue funzioni istituzionali e delle attività di controllo sul servizio.

Di esso Canone, e delle sue successive variazioni, l'Ente di Ambito tiene conto per la determinazione e l'aggiornamento della tariffa.

La quota del Canone che il Gestore è tenuto a versare all'Ente di Ambito per le spese di funzionamento, è quantificata in una percentuale pari all'1,0% del fatturato del Gestore.

Il versamento della quota del Canone di gestione relativa al funzionamento dell'Ente di Ambito, avverrà in due rate e precisamente:

- una **prima rata di acconto**, entro il 30 marzo di ciascun anno, **pari al 50%** di quanto dovuto sulla base del fatturato stimato per l'anno di riferimento;
- una **seconda rata**, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno di riferimento, **a conguaglio** di quanto realmente dovuto sulla base del fatturato reale dell'anno di riferimento .

Premesso che per l'anno 2005, primo anno di gestione dell'affidamento de quo, l'effettiva gestione si svilupperà secondo i tempi e le previsioni del Piano Industriale allegato, le parti convengono quanto segue:

il Gestore si impegna a versare, entro il **31 dicembre 2004** una quota **pari a 35.800** (trentacinquemilaottocento euro);

il Gestore si impegna a versare un ulteriore quota pari 180.000,00 €(centottantamila euro) **entro il 31 dicembre 2005**;

L'eventuale somma a conguaglio verrà versata successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio anno 2005 da parte del Gestore.

## **Articolo 6. Obblighi dell'Ente di Ambito.**

L'Ente di Ambito:

a) autorizza il Gestore per la durata della concessione, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo, delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere e gli interventi previsti nel Piano annuale di attuazione e nel Programma di manutenzione ordinaria, di cui alla presente Convenzione, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria.

Resta ferma la competenza del Gestore nel richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi ed approvazioni dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti per l'uso del suolo e del sottosuolo, delle strade e dei terreni pubblici, nonché per l'espletamento delle procedure espropriative.

L'Ente di Ambito si impegna, su richiesta del Gestore, a compiere quanto in suo potere per accelerare il rilascio da parte degli Enti competenti delle autorizzazioni, dei permessi e delle approvazioni necessarie;

b) affida in concessione al Gestore, a norma dell'art. 10 della legge 36/94, l'uso delle reti, impianti, canalizzazioni, installazioni, opere ed attrezzature, nonché delle aree necessarie e pertinenziali, di cui l'Ente di Ambito, i Comuni in esso consorziati ed i soggetti le cui attività gestionali sono cessate in forza del presente atto o della normativa vigente, dispongono da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, previo pagamento di un Canone annuo secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente Atto e nel Disciplinare;

c) autorizza il Gestore ad utilizzare per l'intera durata dell'affidamento le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, nonché quelle reperibili nel territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario e nel quadro delle norme vigenti e del Piano d'Ambito nonché delle indicazioni programmatiche regionali, le alimentazioni esistenti attualmente, coi limiti di cui all'art. 5.3 della presente Convenzione;

d) si impegna a far sì che il Gestore possa, salvo disdetta comunicata nei modi e nei termini previsti nei singoli contratti, subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i Comuni costituenti l'Ente di Ambito ed i terzi, se non automaticamente decaduti all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, e senza che tale subentro possa rappresentare proroga dei termini di durata contrattuale; si fa salvo quanto previsto all'art. 3 della presente Convenzione circa il decadimento dei diritti di terzi nascenti da tali contratti all'atto della risoluzione o della decadenza della presente Convenzione di affidamento;

e) a fornire, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla legge 241/1990, le informazioni e la documentazione che il Gestore richieda;

f) dichiara che l'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di propria competenza e responsabilità;

g) delega il Gestore, senza riserve o eccezioni a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio; resta l'obbligo a carico del Gestore della trasmissione all'Ente di Ambito di una nota informativa dell'esito delle trattative.

## **Articolo 7. Livelli dei servizi.**

Per quanto riguarda la definizione dei livelli minimi dei servizi si applicano le norme di cui al punto 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 che qui si intendono integralmente riportate.

Il Gestore si impegna a garantire i “livelli minimi di servizio” di cui al precedente comma ed attuare gli interventi di cui al Piano d’Ambito per il raggiungimento dei “livelli obiettivo di servizio” in esso contenuti (livelli promessi o standard di servizio).

Nei casi in cui non sia possibile garantire tali livelli “obiettivo” o gli stessi livelli “minimi” di servizio al momento d’entrata in vigore della presente Convenzione, essi potranno essere raggiunti nei tempi e con le modalità previste nel Programma d’interventi e nei “Piani annuali di attuazione” di cui ai successivi articoli.

Nel Disciplinare sono stabilite le variabili tecniche da adottare per la verifica del raggiungimento dei livelli di servizio; in particolare, in analogia con le indicazioni del DPCM del 29 aprile 1999 “Schema generale per la predisposizione della carta del Servizio idrico integrato”, vengono definiti:

- “fattori di qualità” ovvero gli aspetti rilevanti del servizio per la caratterizzazione della qualità del servizio (es. carico idraulico sul piano stradale);
- “indicatori di qualità” ovvero le variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun “fattore di qualità”, i livelli prestazionali del servizio erogato (es. metri, continuità ed oscillazioni,..);
- “standard di servizio” ( o livelli promessi di servizio) ovvero il valore prefissato, da parte dell’Ente di Ambito, da garantire in corrispondenza di ciascun “indicatore di qualità” (es. 70 m., 24 h, oscillazioni inferiori a 2 m);
- “tempo di crescita” ovvero il periodo temporale programmato per la crescita dei “fattori di qualità” ed il raggiungimento degli “standard di servizio”.

## **Articolo 8. Servizi straordinari e servizi comunali.**

Il Gestore, al fine di garantire l’efficienza e l’unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell’Ente di Ambito, o su sua proposta preventivamente approvata dall’Ente di Ambito, ad eseguire servizi aggiuntivi a favore degli enti locali non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto, ma comunque connessi od accessori al S.I.I., che si rendessero necessari o opportuni per cause imprevedute o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall’Ente di Ambito.

Dei costi derivanti dai servizi qui considerati si tiene comunque conto nella determinazione della tariffa, in osservanza della norma di cui all’art. 13.2 della legge 36/94, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad eccezione dei servizi per la gestione delle reti bianche e per lo smaltimento delle stesse che, seppure strettamente connesso al S.I.I., non dovrà ricadere sulla tariffa ma dovrà essere sostenuto direttamente dal Comune, nel rispetto delle considerazioni del Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche (cfr. paragrafo 6.3.4 della “Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici anno 2002”).

Le modalità di espletamento ed i livelli minimi di tali servizi pubblici aggiuntivi, se contemplati dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, saranno oggetto di forme di controllo da parte dell’Ente d’Ambito regolamentati con atti integrativi alla presente Convenzione.

Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi estranei al S.I.I. per conto di terzi, purchè dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del

Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l’ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di bilancio di cui all’art. 5.1.

Per le attività di cui al comma precedente il Gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, previa espressa autorizzazione dell’Ente di Ambito.

## **Articolo 9. Rapporto con gli utenti.**

Il Gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell’Ente di Ambito, che potrà richiedere integrazioni o modifiche da apportare allo stesso Regolamento.

L’Ente di Ambito, nelle attività di verifica ed approvazione del Regolamento, coinvolgerà rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per raggiungere le opportune intese a garanzia dei diritti degli utenti

Il “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” deve dettagliatamente descrivere tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore si impegna a fornire i servizi agli utenti che ne abbiano fatto richiesta. Esso, inoltre, deve prevedere gli obblighi, contrattuali ed economici, in testa all’utenza stessa.

Nel caso dovessero sorgere controversie tra Gestore ed Ente di Ambito in merito ad aspetti del Regolamento che ne impediscano l’approvazione da parte dell’Ente di Ambito, quest’ultimo chiede l’intervento del “Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche”, il cui parere è vincolante per il Gestore e per l’Ente di Ambito.

Dal momento della definitiva approvazione del Regolamento da parte dell’Ente di Ambito, il Gestore adotta il suddetto documento.

In caso di mancata predisposizione ed adozione del Regolamento nei termini prescritti si applicano le penalizzazioni previste nel Disciplinare.

Fino all’adozione, da parte del Gestore, del “Regolamento del Servizio idrico Integrato”, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell’utenza ed a definizione dei suoi obblighi, i regolamenti pre-esistenti già adottati dai precedenti gestori, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

La tutela degli interessi e diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla “Carta del Servizio Idrico Integrato”, che il Gestore deve redigere, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, in conformità ai principi ed indicazioni contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e del DPCM 29 aprile 1999 - Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”.

La “Carta del Servizio idrico Integrato” deve indicare i principali fattori ed indicatori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità, improntati al rispetto dei principi fondamentali di:

- eguaglianza ed imparzialità di trattamento degli utenti al fine di evitare discriminazioni;

- continuità del servizio, evitando eventuali disservizi o riducendone la durata;
- partecipazione, consentendo all'utente di richiedere ed ottenere informazioni che lo riguardano, avanzando proposte, suggerimenti o reclami;
- cortesia, curando il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente;
- efficacia ed efficienza del servizio perseguendo l'obiettivo del loro progressivo miglioramento;
- chiarezza e comprensibilità dei messaggi e del linguaggio usato per le comunicazioni all'utente.

Esso, inoltre, deve prevedere le penali ed i rimborsi che il Gestore deve riconoscere all'utente per eventuali disservizi ed irregolarità.

Il Gestore sottopone la “Carta del S.I.I.” alla preventiva approvazione dell'Ente di Ambito, che potrà richiedere integrazioni o modifiche da apportare allo stesso documento.

L'Ente di Ambito, nelle attività di verifica ed approvazione della Carta, coinvolgerà rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per raggiungere le opportune intese a garanzia dei diritti degli utenti.

Nel caso dovessero sorgere controversie tra Gestore ed Ente di Ambito in merito ai contenuti della Carta, che ne impediscano l'approvazione da parte dell'Ente di Ambito, quest'ultimo chiede l'intervento del “Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche”, il cui parere è vincolante per il Gestore e per l'Ente di Ambito.

Dal momento della definitiva approvazione della Carta dei Servizi da parte dell'Ente di Ambito, il Gestore adotta il suddetto documento.

In caso di mancata predisposizione ed adozione della “Carta del Servizio Idrico Integrato” nei termini prescritti si applicano le penalizzazioni previste nel Disciplinare.

Fino all'adozione, da parte del Gestore, della “Carta del Servizio Idrico Integrato”, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte pre-esistenti già adottate dai precedenti gestori, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale oggetto della presente Convenzione, nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità fornite e trattate; a tali fini il Gestore organizza nella propria sede operativa principale un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza.

## **Articolo 10. Programma degli interventi e piano economico finanziario.**

Il piano economico finanziario dovrà essere definito dal Gestore secondo quanto prescritto nell'art. 46 del D. Lgs. 504/1992 e secondo le indicazioni impartite mediante la circolare della Cassa Depositi e Prestiti maggio 1993 n. 1192. Il Gestore dovrà inoltre attenersi agli eventuali criteri ed indirizzi integrativi delle norme di cui sopra fissati dalla Regione a norma dell'art. 11.3 della legge 36/94.

Il Gestore si obbliga ad eseguire le opere e gli interventi contemplati nel Programma degli interventi - che si allega al Disciplinare insieme con il piano finanziario indicante le risorse

disponibili e quelle da recepire a cura del Gestore - direttamente e/o a mezzo di imprese in esse eventualmente consorziate o da esso controllate, nel rispetto dei requisiti di qualificazione imposti dalle norme vigenti. Tali requisiti sono richiesti anche per le imprese collegate nei riuniti in cui esse eseguano direttamente lavori oggetto del programma degli interventi. Il piano finanziario, che fa parte del programma di interventi, si adegua alla norma contenuta nell'art. 13.8 della legge 36/94, laddove dispone che, per le successive determinazioni della tariffa, si tenga conto del tasso di inflazione programmato.

Qualora il Gestore appalti a terzi l'esecuzione delle suddette opere, esso è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici; ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa e il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Ente di Ambito. E stabilito comunque che tasse o canoni per occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare la tariffa.

Il programma d'interventi verrà aggiornato ed integrato secondo cadenze prestabilite e comunque ogni qual volta si renda necessario per il raggiungimento dei livelli di servizio prestabiliti, previa redazione del corrispondente piano finanziario e connesso eventuale adeguamento della tariffa d'utenza.

#### **Articolo 11. Gestione delle aree di salvaguardia.**

Il Gestore si impegna ad adottare e ad adeguarsi alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano come individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

I costi di gestione delle aree di salvaguardia sostenuti dal Gestore, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per la mancata redditività dell'area, per le attività persistenti da delocalizzare e/o dismettere, sono posti a carico della tariffa in applicazione delle disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 152/1999 combinato con quanto previsto dall'art. 13 della legge 36/94, al fine di garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento.

Nell'articolazione tariffaria l'Ente di Ambito potrà introdurre agevolazioni tariffarie per i Comuni nel cui territorio ricadono aree di salvaguardia di particolare rilievo e per particolari situazioni idrogeologiche.

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla Comunità Montana, ove costituita o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 24 della legge 36/94, per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, del Servizio Idrico Integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

## **TITOLO II – Tariffe**

### **Articolo 12. Tariffa.**

La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

### **Articolo 13. Tariffe d'applicazione.**

Le tariffe iniziali del Servizio Idrico Integrato - determinate dall'Ente di Ambito tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e di quelli dell'Ente di Ambito, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, sono quelle risultanti nel Disciplinare.

Le modalità di applicazione, temporali e territoriali, della tariffa media d'ambito, in uno con l'articolazione tariffaria sviluppata dall'Ente di Ambito sono indicati nell'allegato Disciplinare.

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Ente di Ambito; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13.2 della legge 36/94 e dall'Ente di Ambito.

Le parti regoleranno altresì mediante apposita Convenzione aggiuntiva gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

L'Ente di Ambito può disporre altresì la modulazione della tariffa tra i Comuni per tener conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

### **Articolo 14. Adeguamento annuale.**

In applicazione del combinato disposto dall'art. 13 della legge 36/94 e dall'art. 12 della legge 498/1992, la tariffa è aggiornata al 1° gennaio di ogni anno, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Ai fini dell'aggiornamento annuale si tiene conto altresì degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

L'Ente di Ambito procede all'aggiornamento della tariffa in base agli elementi di costo rappresentati dal Gestore ed in conformità alla tariffa di riferimento risultante in base al metodo normalizzato per definire le componenti del costo, elaborata dal Ministro dei lavori pubblici.

### **Articolo 15. Ripartizione eventuale.**

Nel caso in cui in forza degli articoli 9.4 e 10.3 della legge 36/94, la gestione sia attuata mediante una pluralità di gestori, il Gestore del S.I.I., ovvero il gestore del servizio di acquedotto, riscossa la tariffa, provvede al successivo riparto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare.

In applicazione dell'art. 15.3 della legge 36/94, nel caso di pluralità di gestori, questi stipuleranno apposita Convenzione sottoposta a controllo della Regione, per definire i rapporti fra essi per il riparto delle spese di riscossione.

### **Articolo 16. Fondo speciale impianti di depurazione.**

Ai sensi dell'art. 14 della legge 36/94, come modificato ed integrato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002 n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”, la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

In tale evenienza i relativi proventi, affluiscono in un fondo vincolato a disposizione del Gestore la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del Piano d'Ambito e per essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

## **TITOLO III – Dotazione del Gestore e Personale**

### **Articolo 17. Dotazione del Gestore ed inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili.**

In attuazione dell'art. 12 della legge 36/94, le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio, sono affidati in concessione al Gestore, che ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nell'allegato Disciplinare. Al Gestore sono trasferite altresì le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al Servizio Idrico Integrato ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti esclusivamente per la esecuzione di opere e/o impianti relativi al Servizio Idrico Integrato, secondo quanto indicato nel Disciplinare.

Rimangono esclusi dal trasferimento le obbligazioni pecuniarie o situazioni debitorie contratte dal gestore uscente prima della data dall'effettivo trasferimento del servizio che avverrà in sede della Conferenza di Servizi di cui al presente articolo; per essi il Gestore non assume alcuna responsabilità.

Nel Disciplinare sono regolati altresì l'eventuale gestione di servizi elettrici e di altri servizi pubblici compatibili, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della presente Convenzione per servizi straordinari e diversi dal S.I.I.

L'Ente di Ambito consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati; le progettazioni redatte dagli Enti locali consorziati e da soggetti terzi (altri Enti pubblici, Consorzi, Società pubbliche-private concessionarie in essere) di cui l'Ente di Ambito, con il presente atto, ha di fatto e di diritto deliberato lo scioglimento, verranno preventivamente valutate dal Gestore e dall'Ente di Ambito, in sede di Conferenza di Servizi di cui al presente articolo, prima della loro formale acquisizione da parte del Gestore.

Il Gestore acquisirà, se riterrà opportuno a sua insindacabile valutazione e giudizio, dall'entrata in vigore della Convenzione le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi, secondo valore concordato con il proprietario – previo assenso dell'Ente di Ambito - o, in mancanza di accordo, a prezzo di perizia, che il Gestore corrisponderà al soggetto proprietario entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Il Gestore dovrà provvedere alla redazione degli inventari (uno per ogni gestione precedente della quale sia stato deliberato lo scioglimento o comunque uno per ogni comune) delle immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) e dei beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione e dati in dotazione al Gestore.

Tali inventari, corredati di perizia di stima, saranno redatti in contraddittorio tra Gestore, Ente d'Ambito e Soggetto interessato in sede di Conferenza di Servizi indetta, secondo il programma temporale previsto nel “Piano operativo di acquisizione delle gestioni” di cui all'articolo successivo, per consentire l'espletamento di tutte le attività connesse al trasferimento come descritte nel presente atto e nel Disciplinare; le spese per le attività d'inventariamento e di perizia saranno messe a carico della tariffa nel periodo successivo a quello nelle quali tali attività sono state condotte.

L'inventario contiene altresì la descrizione delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e le opere, nonché le modalità di finanziamento utilizzate per la realizzazione di tali beni ed opere in modo particolare per quelle realizzate con mutuo (Ente mutuante, importo mutuo, rata, durata, inizio e fine ammortamento ecc.)

### **Articolo 18. Consegna delle opere, reti, impianti ed aree pertinenti.**

Il Gestore provvede all'esercizio di quanto ad esso trasferito ed a sostenere i correlati oneri a partire dalla data della effettiva consegna, che interverrà secondo il “Piano operativo di acquisizione delle gestioni” - in economia o di cui l'Ente ha deliberato lo scioglimento – redatto dal Gestore ed allegato alla presente Convenzione quale parte integrante del Piano economico e finanziario, e risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti interessate: Ente di Ambito, Gestore e gestione di cui si interrompe il servizio.

Contestualmente alle operazioni di consegna di cui ai commi precedenti, in sede di Conferenza di Servizi di cui all'articolo precedente, verrà redatto anche un verbale di consegna dei ruoli idrici e fognari e dei relativi contratti con le utenze, ai fini della conseguente e necessaria voltura degli stessi in testa al Gestore subentrante nei relativi rapporti contrattuali di utenza.

Il trasferimento delle attività ha effetto, di fatto e di diritto, dalla data in cui le parti redigeranno i verbali di presa in carico delle opere, reti ed impianti ed effettivo inizio delle attività da redigere in sede di Conferenza di Servizi.

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore assume tutti gli obblighi contrattuali di cui alla presente Convenzione.

### **Articolo 19. Sicurezza del personale.**

Il Gestore si obbliga ad osservare, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei CC.N.L. di categoria di settore;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, garantendo l'osservanza ed il rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 626/94, alla 494/97 e loro successive integrazioni e modifiche.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente di Ambito per infortuni, incidenti o danni che dovessero derivare, a cose o persone, dalla esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, risultando a completo carico del Gestore sia la responsabilità di tali accadimenti sia gli eventuali risarcimenti richiesti a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi derivanti da proprie inadempienze o legati ad eventi imprevedibili, il Gestore ha l'obbligo, di cui al successivo art. 20, di stipulare idonee polizze assicurative per RCT, con Compagnie di primaria importanza, nei termini e con le modalità indicate nell'allegato Disciplinare al fine di coprire ogni eventuale danno causato all'Ente di Ambito o a terzi, ivi inclusi i Comuni consorziati.

Il Gestore si impegna, sin da ora, ad adottare il “Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica sui cantieri e sugli impianti del servizio idrico integrato” che l'Ente di Ambito predisporrà, nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, in collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Salerno.

L'Ente di Ambito, con il presente atto, non assume alcun impegno a svolgere azioni di controllo sul Gestore, dirette ed indirette, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni ed adempimenti contenuti nel suddetto “Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica sui cantieri e sugli impianti del servizio idrico integrato” avendo tale documento solo la finalità specifica di uniformare, a stessi standards in materia di sicurezza, tutte le attività svolte sugli impianti e sui cantieri inerenti il servizio affidato. L'obbligo di verificare il rispetto da parte del Gestore della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare delle prescrizioni della 626/94 e s.m. ed i., compete alle figure istituzionalmente preposte (SPISAL, INAIL, INPS...), nonché a quelle a tal scopo individuate dalla citata normativa, risultando l'Ente di Ambito soggetto diverso dal Committente di lavoro, Responsabile dei lavori, Datore di lavoro, Coordinatore della sicurezza di cui al D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/97.

## **Articolo 20. Trasferimento del personale.**

Il Gestore si impegna, con il presente atto, a trasferire ed assumere nella propria struttura societaria il personale utilizzato in maniera esclusiva nella gestione del Servizio Idrico Integrato o di suoi segmenti, già dipendente alla data del 31 dicembre 1997 degli Enti locali consorziati di cui assume la gestione.

Il Gestore si impegna, altresì, a trasferire ed assumere nella propria struttura societaria il personale utilizzato in maniera esclusiva nella gestione del Servizio Idrico Integrato o di suoi segmenti, già dipendente, alla data del 23 dicembre 2002 (approvazione del Piano d'Ambito e della relativa ricognizione del personale) di “soggetti gestori esterni” di cui all'art. 3 del Disciplinare, non costituenti la società del Gestore, che hanno cessato la gestione per naturale scadenza degli affidamenti (ai sensi dell'art. 10 della legge 36/94) o in forza della normativa vigente.

E' fatto salvo il diritto di opzione che il lavoratore può comunque esercitare al fine di rimanere nell'Amministrazione di provenienza.

Nella individuazione del personale da trasferire, nelle more della emanazione della Legge Regionale di cui all'art. 15 della L.R. 14/97, saranno rispettati le modalità ed i criteri di cui al D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e dovranno essere eseguiti i criteri generali desumibili dal comma 3 dell'art. 12 della legge 36/94, ed in particolare:

- determinare il trasferimento del personale nella posizione giuridica ed economica rivestita dal personale stesso presso l'Ente di provenienza e riclassificando la sua posizione all'interno del contratto di lavoro adottato dal Gestore (contratto federgasacqua); in alternativa, è possibile prevedere forme transitorie, non superiori ad un anno, in cui il Gestore utilizza il personale di cui al comma 1, prevedendo il ristoro all'Ente di provenienza di tutte le spese da questo sostenute per mantenere nel proprio organico il detto personale;
- procedere al trasferimento del personale alle dipendenze di Amministrazioni comunali, Consorzi, altri Enti pubblici, Società pubbliche-private concessionarie in essere, utilizzato in maniera esclusiva nella gestione del Servizio Idrico Integrato o di suoi segmenti alla data del 23/12/2002.

In sede di trasferimento delle attività di gestione e del personale, secondo le modalità del presente atto e del Disciplinare, l'Ente di Ambito si riserva la facoltà di verificare, anche in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 17 e 18, il rispetto da parte del Gestore, degli Enti Locali o di soggetti terzi delle procedure di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge 428/1990 e dell'art. 2112 del C.C.

Il Gestore si impegna a recepire tutte le direttive emanate, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, dalla Regione Campania al fine di disciplinare le forme e le modalità del trasferimento.

Il Gestore si impegna, ove ne ricorrano condizioni di convenienza economica e gestionale, ad utilizzare, per la gestione strumentale del Servizio Idrico Integrato o di suoi segmenti, le Cooperative sociali già costituite ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 con all'interno persone “svantaggiate” di cui all'art. 4 della citata legge ed attualmente operanti sul territorio nell'ambito del Servizio Idrico Integrato; con tali Cooperative potrà stipulare, ai sensi dell'art. 3 del presente atto, apposite Convenzioni per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del S.I.I. nel rispetto dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e della vigente normativa in materia di aggiudicazione di appalti per l'esecuzione di opere, servizi e forniture.

## **Articolo 21. Gestioni salvaguardate e gestioni esistenti.**

Il Gestore prende atto che, in forza degli articoli 9.4 e 10.3 della legge 36/94, l'Ente di Ambito provvede alla gestione integrata nell'ambito territoriale oggetto della presente Convenzione avvalendosi di una pluralità di Gestori, come specificati nell'allegato Disciplinare.

Le società e le imprese consortili le quali, in applicazione dell'art. 10.3 continuano a gestire i servizi loro affidati, sono specificati nel Disciplinare medesimo e svolgono il servizio loro affidato fino alla scadenza indicata nella rispettiva concessione, fatti salvi rinnovi o proroghe nel rispetto dell'attuale quadro normativo generale e/o di settore .

Il Gestore ha il compito di coordinare il servizio essendo ad esso dall'Ente di Ambito a tal fine demandato ogni opportuno parere.

A tal scopo il Gestore predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, apposite “Convenzioni” regolanti il rapporto con i soggetti esistenti e sottoscritte da quest'ultimi al fine di consentire il coordinamento delle Gestioni e lo svolgimento delle attività di controllo da parte dell'Ente di Ambito in maniera organica ed uniforme.

Tali Convenzioni, dovranno contenere in particolare:

- le modalità tecniche, operative e gestionali di coordinamento;
- le modalità di riscossione e di riparto della tariffa.

Le Convenzioni, di cui al comma precedente, previa approvazione dell'Ente di Ambito, dovranno essere immediatamente adottate dal Gestore, e con esso, dai soggetti esistenti.

L'Ente di Ambito si riserva la facoltà di adottare, peraltro, tutte le altre opportune misure di organizzazione e di integrazione fra la pluralità dei soggetti gestori.

Alla scadenza dei rispettivi rapporti, i beni e gli impianti degli esercenti sopraindicati saranno trasferiti direttamente agli enti con i quali essi sono in rapporto e da questi al Gestore del S.I.I.

## **TITOLO IV – Garanzie e sanzioni**

### **Articolo 22. Compagine sociale del Gestore – trasformazione .**

In relazione e nel rispetto dei principi generali espressi dall'Assemblea Generale dell'Ente di Ambito nella delibera n. 3 del 21 aprile 2004, e considerate le modalità di affidamento del servizio, ovvero affidamento diretto ai sensi del comma 5 e 15 bis dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, come novellato dalla L. 350/2003 è fatto obbligo al Gestore:

1. di consentire l'ingresso di tutti i Comuni, consorziati nell'Ente di Ambito Sele, nel capitale sociale proprio o nel capitale sociale delle società che, alla data di sottoscrizione del presente atto, costituiscono la consortile S.I.I.S. Scarl;
2. di acquisire, nel termine di tre anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, tutte le gestioni in economia attualmente presenti sul territorio d'Ambito.

Le modalità ed i tempi di attuazione di tali obblighi sono riportati nell'allegato Disciplinare. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente Convenzione, delle caratteristiche di carattere tecnico, economico e finanziario del Gestore, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Ente di Ambito, ogni notizia, fatto, attività che possa determinare le variazioni di tali caratteristiche.

Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 23.

### **Articolo 23. Inadempimenti e penali.**

Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il Gestore è obbligato ad eliminare, nel termine indicato dall'Ente di Ambito in apposita comunicazione, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.

Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto e con il Disciplinare, il Gestore è tenuto al pagamento all'Ente di Ambito delle penali nei casi e secondo i criteri previsti nel presente atto e nell'allegato Disciplinare.

L'Ente di Ambito contesterà al Gestore, con diffida in forma scritta, le inadempienze o irregolarità rilevate indicando il termine entro cui adempiere e, decorso il quale, decorrerà la penale.

La presentazione di eventuali giustificazioni o il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo, sospendono la decorrenza dei termini intimati dall'Ente e l'obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste, sino alla conclusione delle ulteriori valutazioni condotte dall'Ente formulate sulla base delle eccezioni mosse dal Gestore o alla risoluzione dell'arbitrato.

L'Ente d'Ambito darà comunicazione scritta dell'esito delle valutazioni condotte e, nella eventualità ritenesse necessario, del nuovo termine ad adempiere.

In particolare al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:

- in caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione approvati per ciascun progetto compreso nel Piano annuale di attuazione; in tal caso il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali previste nei relativi capitoli d'onori, salvo i maggiori danni;
- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare;
- in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla Convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa Convenzione, deve predisporre ed adottare;
- in caso di irregolarità nell'obbligo di analisi chimico-fisico-biologiche.

Si fanno salvi i rimborsi previsti all'Utente per irregolarità di servizio, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Utenza di cui al presente atto.

Per quanto riguarda i criteri di quantificazione e le modalità di versamento all'Ente di Ambito delle penalizzazioni, esse sono stabilite nel Disciplinare.

#### **Articolo 24. Cauzioni e garanzie.**

Il Gestore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e col Disciplinare che ne è parte integrante, costituirà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un deposito cauzionale, anche attraverso polizza fidejussoria (assicurativa /bancaria), secondo le modalità indicate nell'allegato Disciplinare di importo non inferiore al 10% del fatturato relativo, per il primo anno, all'anno di riferimento secondo le previsioni del Piano Economico e Finanziario ed all'anno precedente per i successivi anni di gestione.

Inoltre, a garanzia della solvibilità per il pagamento delle penali e del canone di cui al presente atto e al Disciplinare, il Gestore costituirà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un deposito cauzionale, anche attraverso polizza fidejussoria (assicurativa /bancaria), di importo non inferiore al valore del Canone annuo.

#### **Articolo 25. Assicurazioni.**

Il Gestore terrà indenne l'Ente di Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o da esso affidate in forza della presente convenzione.

Al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi derivanti da proprie inadempienze o legati ad eventi imprevedibili, il Gestore ha l'obbligo di stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, idonee polizze assicurative per RCT, con Compagnie di primaria importanza, al fine di coprire ogni eventuale danno, diretto o indiretto, causato all'Ente di Ambito o a terzi, ivi inclusi i Comuni consorziati.

La polizza dovrà prevedere massimali assicurati non inferiori a Euro 5.000.000,00 per ciascun sinistro e globalmente non inferiori ad Euro 10.000.000,00 per ogni anno di assicurazione.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia.

Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, in quanto determinati da eventi non coperti dalle polizze assicurative, l'Ente di Ambito ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore, previo accertamento dell'inesistenza di dolo o negligenza da parte di quest'ultimo.

Per le assicurazioni dei dipendenti si rimanda alle apposite leggi.

#### **Articolo 26. Poteri sostitutivi.**

Qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempienze o in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio Idrico Integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 27 della presente Convenzione per il caso di dichiarazione di risoluzione e decadenza dall'affidamento - l'Ente di Ambito ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi, direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste, onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Ente di Ambito gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto.

Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore.

Qualora invece l'Ente di Ambito non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Gestore, e tale inadempimento ostacoli in modo apprezzabile lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato, il Gestore, fermo restando quanto stabilito all'art. 32 della presente Convenzione circa la clausola compromissoria, avrà la facoltà di chiedere alla Regione di esercitare i poteri sostitutivi stabiliti all'art. 19.3 della legge 36/94.

### **Articolo 27. Condizioni di risoluzione e decadenza dell'affidamento.**

Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 26, compromettano o rischino di compromettere gravemente, nel suo complesso, la continuità, la qualità del Servizio Idrico Integrato, o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di Ambito e dal Piano di Attuazione, l'Ente di Ambito notifica al Gestore stesso diffida ad eliminare, in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, le irregolarità riscontrate ed a produrre giustificazioni al ritardo.

Nel caso di mancato adempimento alla diffida nel termine assegnato, e nel caso non ritenesse accettabili i provvedimenti adottati o le giustificazioni prodotte dal Gestore, l'Ente di Ambito assegna al Gestore un ulteriore congruo termine per produrre giustificazioni al ritardo e per eliminare le irregolarità; qualora il Gestore determini motivatamente di non accoglierle, l'Ente di Ambito pronuncia la risoluzione, notificandola al Gestore stesso.

In particolare il diritto alla risoluzione sorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio di acquedotto, di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze al disposto della presente Convenzione e del Disciplinare.

Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata da pubblica autorità, quale l'Autorità Sanitaria Locale.

L'Ente di Ambito ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente Convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 26.

In caso di risoluzioni si applicano i principi del codice civile come prescritto dall'art. 11 lettera l) della legge 36/94.

In caso di scioglimento e fallimento il Gestore decade ipso jure dal presente affidamento.

## **Articolo 28. Restituzione degli impianti all'Ente d'ambito.**

Alla scadenza dell'affidamento, come nel caso di risoluzione anticipata o decadenza, nonchè nella eventualità di riscatto ai sensi dell'articolo successivo, tutte le opere ed attrezzature, gli impianti, le reti e canalizzazioni e le aree pertinenziali necessarie alla esecuzione del servizio, affidate inizialmente al Gestore, o costruite da quest'ultimo durante il periodo della Convenzione, e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite all'Ente di Ambito, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera h) della legge 36/94.

Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto, nel periodo di durata della presente Convenzione, nello stabilire gli adeguamenti tariffari periodici.

La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, attrezzature, impianti, reti e canalizzazioni) realizzati dal Gestore, nel caso in cui, al momento della scadenza del contratto, non sia stato ancora completato l'ammortamento e recuperata la remunerazione del capitale investito, è effettuata secondo i principi del comma 9 art. 113 del D.Lgs 267/2000 come novellato dalla Legge n. 350/2003.

Il valore dei beni non ancora ammortizzati, ai sensi del comma precedente, si riconosceranno al Gestore sia nel caso di naturale scadenza della Convenzione sia nel caso di risoluzione o decadenza anticipata, detratte eventuali penali o danni non diversamente risarciti.

Per le opere e impianti di cui ai precedenti comma, sarà a carico del Gestore subentrante il rimborso al Gestore uscente dell'importo del valore, come sopra determinato, delle opere di cui ai commi precedenti.

Il Gestore si impegna, ai sensi del disposto dell'art. 2 del presente atto, alla prosecuzione della gestione del servizio affidato anche oltre il termine della presente Convenzione fino alla ultimazione delle procedure di individuazione del nuovo gestore ed alla formale consegna, a quest'ultimo, delle opere ed impianti.

## **Articolo 29. Recesso del Gestore.**

È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

## **Articolo 30. Facoltà di riscatto e di recessione.**

L'Ente di Ambito può riscattare il servizio affidato prima della scadenza prevista dall'art. 2 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925 ed in forza della facoltà di riscatto attribuita ai Comuni secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 all'art. 8, come richiamato dall'art. 11.2.g della legge 36/94.

L'Ente di Ambito potrà quindi esercitarla nei termini e con le modalità stabilite nel capo II del citato D.P.R. 902/1986.

Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati, acquisiti o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).

In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro, a titolo di indennità, calcolata con i criteri di cui all'art. 28 oltre il mancato profitto derivate dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Il ritardo nel pagamento dell'indennità di cui al comma precedente, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

In caso di riscatto resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi di intervento, che l'Ente di Ambito subentri in tutte le obbligazioni del Gestore nei confronti del finanziatore.

L'Ente di Ambito sarà tenuta a rimborsare le rate di finanziamento fino a quando riscuoterà la tariffa; successivamente a tali rimborsi sarà tenuto il gestore subentrante.

La presente norma dovrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati con l'ente finanziatore.

### **Articolo 31. Oneri fiscali.**

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni, necessari all'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione nonché all'adempimento degli obblighi da esso derivanti, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal D. Lgs. 152/1999.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Gestore.

Si assume, come valore contrattuale del presente atto, l'importo del fatturato annuo, relativo al primo anno di gestione, come previsto nel “Piano Industriale” elaborato dal Gestore, pari a presumibili 35.853.000,00 € (trentacinquemilioniottococinquantatremila euro).

### **Articolo 32. Clausola compromissoria.**

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare la prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato.

Le parti esperiranno ogni tentativo di bonaria composizione, e qualora questa non sia raggiunta, la controversia sorta tra le parti, relativamente al presente atto, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale avrà sede in Salerno e deciderà secondo rito e diritto.

### **Articolo 33. Elezione di domicilio.**

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente atto, rispettivamente:

- l'Ente di Ambito “Sele” nella persona del Presidente Gabriele Cavallaro, che elegge proprio domicilio a tutti gli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente di Ambito al Viale G. Verdi n. 23/L in Salerno;

- la Società S.I.I.S. “Servizi Idrici Integrati Salernitani” Scarl (di seguito denominata Gestore), con sede in Salerno alla Via G. Vicinanza n. 16, C.F. 95088320650, nella persona del legale rappresentante Presidente Prof. Achille Mughini che elegge domicilio agli effetti del presente atto presso la sede della suddetta società;

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà data comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

### **Articolo 34. Rinvio alla normativa.**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto e nell'allegato Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente di settore e generale.

### **Articolo 35. Allegati.**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Piano d'Ambito;
- Disciplinare Tecnico
- Piano industriale della S.I.I.S. Scarl 2004-2028;
- Business Plan della S.I.I.S. Scarl 2004-2006.

Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, a mia domanda, approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono insieme a me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo Esse affermato di conoscerne il contenuto. Questo atto consta di n°33 intere facciate scritte con sistema informatico, comprese le firme contenute nell'ultima facciata.

### **ENTE DI AMBITO “SELE”**

*Il Presidente Gabriele Cavallaro*

---

### **SOCIETA' S.I.I.S. “Servizi Idrici Integrati Salernitani” Scarl**

*Il Presidente Prof. Achille Mughini*

---

### **IL SEGRETARIO ROGANTE**

*Dr.ssa Maria Brindisi*

---